

Visto il comma 675 dell'art. 1, della legge n. 147 del 2013 in base al quale la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2015;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2015, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2015 = 1,01;
 per l'anno 2014 = 1,01;
 per l'anno 2013 = 1,02;
 per l'anno 2012 = 1,04;
 per l'anno 2011 = 1,07;
 per l'anno 2010 = 1,09;
 per l'anno 2009 = 1,10;
 per l'anno 2008 = 1,14;
 per l'anno 2007 = 1,18;
 per l'anno 2006 = 1,21;
 per l'anno 2005 = 1,25;
 per l'anno 2004 = 1,32;
 per l'anno 2003 = 1,36;
 per l'anno 2002 = 1,41;
 per l'anno 2001 = 1,44;
 per l'anno 2000 = 1,49;
 per l'anno 1999 = 1,51;
 per l'anno 1998 = 1,54;
 per l'anno 1997 = 1,58;
 per l'anno 1996 = 1,63;
 per l'anno 1995 = 1,67;
 per l'anno 1994 = 1,73;
 per l'anno 1993 = 1,76;
 per l'anno 1992 = 1,78;
 per l'anno 1991 = 1,81;

per l'anno 1990 = 1,90;
 per l'anno 1989 = 1,99;
 per l'anno 1988 = 2,07;
 per l'anno 1987 = 2,25;
 per l'anno 1986 = 2,42;
 per l'anno 1985 = 2,59;
 per l'anno 1984 = 2,76;
 per l'anno 1983 = 2,94;
 per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2015

Il Direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

15A02401

DECRETO 26 marzo 2015.


Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura. Periodo di rilevazione 1° ottobre - 31 dicembre 2014. Applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2015.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
 DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura";

Visto il proprio decreto del 29 settembre 2014, recante la "classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari";

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 24 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2014 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2014 - 31 dicembre 2014 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;



Avute presenti le “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia (pubblicate nella *G.U.* n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° ottobre 2014 – 31 dicembre 2014 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d’Italia ai sensi del d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l’indagine statistica effettuata nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l’attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell’ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell’art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell’ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l’art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 23 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell’Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d’Italia;

Sentita la Banca d’Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 2014 – 31 dicembre 2014, sono indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO A).

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2015.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all’articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (ALLEGATO A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attenono ai criteri di calcolo delle “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia.


3. La Banca d’Italia procede per il trimestre 1° gennaio 2015 – 31 marzo 2015 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell’apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L’indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2015

Il capo della direzione: MARESCA



RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
 MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE
 PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
 PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2014
 APPLICAZIONE DAL 1° APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2015

<i>CATEGORIE DI OPERAZIONI</i>	<i>CLASSI DI IMPORTO in unità di euro</i>	<i>TASSI MEDI (su base annua)</i>	<i>TASSI SOGLIA (su base annua)</i>
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,66	18,5750
	oltre 5.000	9,96	16,4500
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	16,22	24,2200
	oltre 1.500	15,09	22,8625
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	9,59	15,9875
	da 5.000 a 100.000	8,04	14,0500
	oltre 100.000	5,28	10,6000
FACTORING	fino a 50.000	6,34	11,9250
	oltre 50.000	4,29	9,3625
CREDITI PERSONALI		11,61	18,5125
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		10,44	17,0500
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 5.000	12,55	19,6875
	oltre 5.000	11,47	18,3375
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	7,97	13,9625
	oltre 25.000	7,10	12,8750
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		6,37	11,9625
- A TASSO VARIABILE		4,17	9,2125
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	8,57	14,7125
	oltre 25.000	5,26	10,5750
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	11,81	18,7625
	oltre 5.000	9,72	16,1500
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	16,70	24,7000
	oltre 5.000	12,79	19,9875
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		4,31	9,3875
- A TASSO VARIABILE		3,31	8,1375

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 settembre 2014 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.

